TESTO UNICO LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

# Art. 35

## Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 22

Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni nonche' alla revisione delle liste per le sezioni gia' esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuovi sezione.

Versione in vigore dal 13 maggio 1967, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1967 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-disciplina-dell-elettorato-attivo-e-per-la-tenuta-e-la/art-35-legge-7-ottobre-1947-n-1038-art-27-e-legge-22-gennaio-1966-n-1-art-22

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it